

STATUTO

“Associazione Sportiva Dilettantistica _____ APS”

[redatto in conformità con il modello di statuto predisposto dalla Rete associativa OPES APS ad uso delle associazioni di promozione sociale e sportive dilettantistiche aderenti e approvato con Decreto direttoriale n. 35 del 31 marzo 2026]

ART. 1

(Costituzione, denominazione, natura giuridica, durata)

1. È costituita l'Associazione “_____ Associazione di Promozione Sociale Associazione Sportiva Dilettantistica”, in breve “_____ APS ASD” ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.i. e del Codice civile.
2. L'Associazione ha durata illimitata e ha sede legale in _____.
3. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione potrà fare uso nella denominazione delle locuzioni di “Associazione di Promozione Sociale” e “Associazione Sportiva Dilettantistica” e dei relativi acronimi di “APS” e “ASD” nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione, rispettivamente, nella sezione del Registro unico nazionale del terzo settore dedicata alle APS e nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e in costanza della stessa.
5. L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti di OPES aps quale Ente di Promozione Sportiva al quale l'Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte di OPES APS, quale Ente di Promozione Sportiva affiliante, l'Associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

ART. 2

(Finalità e Attività)

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di:
 - a) promuovere la tutela dei diritti dei cittadini, in particolare di quelli che praticano sport, sollecitando l'interlocuzione sociale per la migliore ed equa gestione degli impianti sportivi pubblici;
 - b) promuovere la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;
 - c) promuovere e sviluppare l'associazionismo, in particolare sportivo, in tutte le sue

forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;

d) promuovere una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza attraverso le discipline sportive di ambiente, che coniugano l'esperienza motorio-agonistica con la sensibilità ecologica;

e) promuovere sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarietà e alla proposta di modelli sportivi adattati alle esigenze di tutti e alle diverse fasce di età;

f) indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento attraverso lo sport al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;

g) sostenere e promuovere l'integrazione degli stranieri, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di diritti, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive allo scopo promosse;

h) promuovere la cultura dell'innovazione nella promozione sportiva, al fine di valorizzare l'impegno giovanile, mediante percorsi di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi.

3. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione organizza e gestisce, in via stabile e principale, attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle discipline di _____, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.

[Occorre specificare le discipline sportive praticate, che dovranno essere ricomprese tra quelle riconosciute dal CONI/CIP nonché ricomprese nell'emanando elenco del Dipartimento per lo Sport]

4. In qualità di Associazione di promozione sociale, per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

lett ____: _____

lett ____: _____

lett ____: _____

lett ____: _____

lett ____: _____

[L'ASSOCIAZIONE DOVRA' SPECIFICARE LA LETTERA DELL'ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 1 DEL CTS PRESCELTA E LA RELATIVA PARTE DESCRITTIVA]

5. Le attività di interesse generale di cui al presente comma sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

6. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117 del 2017, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto. La loro individuazione è operata a cura dell'Organo d'amministrazione.

7. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, le attività potranno essere svolte anche tramite l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

ART. 3

(Ammissione degli associati)

1. Assumono la qualità di associati le persone fisiche che condividono le finalità istituzionali dell'Associazione e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

2. Possono aderire all'Associazione altre associazioni di promozione sociale, nonché altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

4. L'ammissione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, che siano coerenti con le finalità perseguite e le attività principali svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

5. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

6. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

7. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

8. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

9. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4

(Diritti e doveri degli associati)

1. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri.

2. In particolare, agli associati è riconosciuto il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 13;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 117 del 2017;
 - frequentare i locali dell'Associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
3. Gli associati hanno il dovere di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione, previa comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione, il quale con apposita delibera prenderà atto della volontà dell'associato di recedere.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.
4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 6

(Gli organi associativi)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Presidente;
 - l'Organo di Amministrazione;
 - l'Organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - il revisore legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
2. I componenti degli organi associativi svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo e/o al revisore legale dei

conti – ove nominati – ai sensi degli artt. 30 e 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 7

(L'Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici, e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto ed è composta da tutti gli associati dell'Associazione, che siano iscritti nel Libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento della quota associativa.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 associati.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata dai convenuti all'Assemblea stessa.
4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea è inviato a mezzo lettera, pec o e-mail, spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e la data di seconda convocazione.
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di Amministrazione lo ritiene necessario.
6. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche con modalità telematiche, purché sia possibile accertare l'identità degli intervenuti, assicurare il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione.
7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. Spetta, in particolare, all'Assemblea:
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - approvare il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
 - eleggere il Presidente dell'Associazione;
 - eleggere i componenti degli organi associativi;
 - nominare, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 8

(Assemblea ordinaria e straordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
4. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 9

(L'Organo di Amministrazione)

1. L'Organo di Amministrazione dell'Associazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato.
2. L'Organo di Amministrazione è composto da un numero minimo di tre e da un massimo di sette componenti, compreso Presidente e Vicepresidente.
3. Dura in carica per 4 anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di tre mandati.
4. L'Organo di Amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'Organo medesimo. La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
5. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nell'ipotesi in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

6. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione si possono svolgere anche con modalità telematiche, purché sia possibile accertare l'identità degli intervenuti, assicurare il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione.

7. Spetta all'Organo di Amministrazione:

- amministrare l'Associazione e attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, ove previsto, e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- la responsabilità degli adempimenti connessi alla iscrizione e permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza di cui agli articoli 13,14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- deliberare in ordine all'ammissione degli associati, accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- curare gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

8. L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo di amministrazione. Il Presidente è nominato dall'Assemblea. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

9. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

10. Ai consiglieri il potere di rappresentanza è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

11. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36 del 2021 e ss.mm.ii., ai membri dell'Organo di Amministrazione è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

ART. 10

(Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta

legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno e ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione.

2. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di Amministrazione.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

(Organo di controllo)

1. Spetta all'Assemblea nominare, in via monocratica, l'Organo di controllo, nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

2. All'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile. L'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.

3. Rientra tra i compiti dell'Organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attestare che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

4. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

5. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

Revisione legale dei conti

1. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo Settore, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro, laddove tale attività non sia stata già affidata all'organo di controllo ai sensi del precedente art. 11, comma 4.

Art. 13

(Libri sociali)

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 14

(Patrimonio e risorse economiche)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

ART. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 16

(Bilancio d'esercizio)

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
2. Ogni anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, l'Assemblea approva il bilancio d'esercizio, redatto a cura dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio d'esercizio rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117 del 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 17

(Bilancio sociale)

1. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART.18

(Personale retribuito)

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii.
3. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati; per la delibera di scioglimento non sono ammesse deleghe. La richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte degli associati, avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. In caso di estinzione, o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere

positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del terzo settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni, al Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.